

Emanato con d.R. n. 3435 del 1.12.2015 (S.A. del 20.10.2015; C.d.A. del 28.10.2015)

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA A RICERCATORI DI RUOLO A TEMPO INDETERMINATO E FIGURE ASSIMILATE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Modalità di attribuzione

Art. 3 - Determinazione della retribuzione aggiuntiva

Art. 4 - Liquidazione della retribuzione aggiuntiva

Art. 5 - Norme finali

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la determinazione, nei limiti della previsione di Bilancio, e l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato e figure assimilate ai quali sono affidati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi e moduli curriculari, relativi a corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato o specializzazione, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici e in aggiunta rispetto ai compiti istituzionali, nel rispetto delle procedure stabilite dal "Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento", emanato con D.R. n. 1970 del 13.7.2011.

Art. 2

Modalità di attribuzione

1. Nell'ambito della programmazione didattica, il Dipartimento di riferimento del corso di studio, individua i corsi e i moduli curriculari vacanti da conferire mediante affidamento da retribuire con i fondi disponibili in Bilancio per la retribuzione aggiuntiva, segnalando il numero delle ore complessivamente previste per ogni corso e l'ammontare della spesa.
2. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative ai corsi di studio e alle Scuole di specializzazione afferenti alla macroarea di Medicina e Chirurgia, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.
3. I Dipartimenti conferiscono ai ricercatori di ruolo, con le modalità di cui al "Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento", un corso o un modulo curriculare previo il nulla osta della struttura di appartenenza, ove diversa dal Dipartimento proponente.

Art. 3

Determinazione della retribuzione aggiuntiva

1. Al ricercatore al quale sono affidati corsi o moduli è riconosciuta, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, una retribuzione aggiuntiva di minimo 18 euro lordi per ciascuna ora di lezione.
2. Il ricercatore a tempo indeterminato può assumere annualmente corsi, a titolo retribuito, per un massimo di 120 ore.

Art. 4

Liquidazione della retribuzione aggiuntiva

1. Il titolare dell'affidamento è tenuto a compilare in ogni sua parte e a sottoscrivere il "Registro delle lezioni" che, a conclusione dell'incarico, deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento richiedente l'affidamento per l'apposizione del visto di conformità e di regolare svolgimento dell'incarico.
2. La liquidazione della retribuzione aggiuntiva è subordinata alla trasmissione agli uffici Amministrativi dell'Ateneo, da parte del Direttore del Dipartimento, del "Registro delle lezioni".

Art. 5

Norme finali

1. Al presente Regolamento si applicano, per le parti non disciplinate e nei limiti di compatibilità, le disposizioni previste dal Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca e dal Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento.
2. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore con proprio decreto e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo.